
MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Salute Animale





PIANO NAZIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO

MANUALE DELLE EMERGENZE DA PESTE SUINA AFRICANA IN POPOLAZIONI DI SUINI SELVATICI

Versione Rev. 5- 2025

Il presente manuale è stato redatto in collaborazione con:

Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus ed Asfivirus c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"

INDICE

| 7.5 Recinzioni | A E RIACQUISIZION |
|---|-------------------|
| 7.5 Recinzioni | A E RIACQUISIZION |
| 7.5 Recinzioni | |
| 7.5 Recinzioni | 21 |
| | |
| 7.7 MESOUNE CALCASSE EU ANNOAN AUDANON. | |
| 7.4 Gestione carcasse ed animali abbattuti. | |
| 7.3 Misure da applicare nella area di sorveglianza | |
| 7.2 Gestione carcasse | |
| 7. MISURE E PROCEDURE DA ADOTTARE IN SEGUITO ALLA CONFERMA DI 14 7.1 Misure da applicare nella zona infetta | |
| 7. MICURE E PROCEDURE DA AROTTARE IN CECUITO ALLA CONFERMA DI | DCA NEL CINCUIA |
| 6.2 Gestione della carcassa | |
| 6. MISURE E PROCEDURE DA ADOTTARE IN SEGUITO ALLA SEGNALA: SOSPETTO DI PSA IN UN CINGHIALE | 11 |
| 5.2 Unità di Crisi Locale (UCL) | 11 |
| 5.1 Unità di Crisi Centrale (UCC) e Unità di Crisi Regionale (UCR) | |
| 5. ADEMPIMENTI | |
| 4. DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E DI CASO CONFERMATO DI PSA NEI (| CINGHIALI9 |
| 5.5 Evoluzione dell'infezione nel cingniale | 0 |
| 3.5 Evoluzione dell'infezione nel cinghiale | |
| 3.4 Cicli epidemiologici | |
| 3.3 Rischio di introduzione | |
| 3.1 Epidemiologia della malattia | |
| 3. BASI TECNICHE PER LA GESTIONE DI PSA NEL CINGHIALE | |
| 2. PREMESSA | 6 |
| 1.3 Legislazione di riferimento | 4 |
| - | |
| 1.2 Lerminologia ed abbreviazioni | |
| 1.1 Scopo e Campo di applicazione | 3 |

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo e Campo di applicazione

Il manuale è parte integrante del Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico

https://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pagineAree 1670 listaFile itemName 0 file.pdf

Il presente manuale costituisce un protocollo operativo in supporto al Servizio Veterinario in caso di sospetto e di conferma di peste suina africana in popolazioni di selvatici, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le notifiche dei casi sospetti e delle eventuali conferme devono essere effettuate attraverso il Sistema informativo malattie animali nazionale – SIMAN- disponibile sul portale Vetinfo al fine di raccogliere in maniera precisa ed omogenea tutte le informazioni necessarie a soddisfare i debiti informativi nei confronti della Commissione Europea e di WOAH.

I Servizi Veterinari locali/regionali sono responsabili dell'alimentazione del SIMAN per quanto riguarda le notifiche di sospetto e conferma di casi di malattia rilevati sul proprio territorio di competenza e dell'inserimento dei relativi dati epidemiologici.

1.2 Terminologia e abbreviazioni

1.1.1 Terminologia

Le definizioni utilizzate nel presente manuale sono quelle riportate nella legislazione comunitaria e nazionale di riferimento (art. 4 del Regolamento (UE) 2016/429 e relativiregolamenti di attuazione; Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 136 e s.m.i, artt. 2/3).

1.1.2 Abbreviazioni

Azienda ASL Azienda Sanitaria Locale MdS Ministero della Salute

IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale

PSA peste suina africana

CEREP Centro di referenza nazionale per lo studio delle

malattie da Pestivirus e da Asfivirus

DGSA Direzione generale della salute animale

SV Servizi Veterinari

ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

GOE Gruppo Operativo degli Esperti

SIMAN Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale

SINVSA Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare

1.3 Legislazione di riferimento

1.3.1 Legislazione comunitaria

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 e s.m. e i. relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova.
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate.
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- Regolamento (CE) n. 2009/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Regolamento (UE) n. 2011/142 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

1.3.2 Legislazione nazionale

- LEGGE 22 aprile 2021, n. 53. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2019-2020.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e s.m.i. Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

2. PREMESSA

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia infettiva altamente contagiosa causata da un virus appartenente al genere Asfivirus in grado di causare elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso. Globalmente si conoscono oltre venti genotipi del virus, ma solo due sono presenti fuori dal continente africano. Il genotipo I è stato presente in Sardegna dal 1978 fino al 2024, anno in cui è stata formalizzata l'eradicazione della malattia dal territorio isolano. Il genotipo II è il responsabile del fenomeno epidemico iniziato nel 2007 in Georgia; l'infezione si è poi progressivamente diffusa nell'ex blocco sovietico e successivamente in diversi paesi dell'Unione Europea e nei Balcani, principalmente attraverso i cinghiali, ma con il coinvolgimento anche di allevamenti di suini domestici. L'infezione è arrivata anche in Cina e si è diffusa in molti altri Paesi del Sud-est asiatico, in alcune isole dell'Oceania e in America centrale.

La situazione epidemiologica attuale dell'Unione Europea è in continua evoluzione.

In Italia continentale l'infezione è presente da gennaio 2022. Inizialmente la malattia è stata notificata in Piemonte e Liguria, poi nel Lazio, e dal 2023/2024 anche in Campania, Basilicata, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Le popolazioni di cinghiali nei territori infetti sono costantemente coinvolte, ma la malattia viene periodicamente notificata anche nei suini domestici, facendo ad oggi registrare almeno due ondate epidemiche nel corso dei mesi estivi negli anni 2023 e 2024, con epifenomeni successivi (l'ultimo focolaio notificato risale a gennaio 2025, in provincia di Piacenza).

Per avere maggiori probabilità di confinare ed eradicare la malattia, è fondamentale l'immediata e coordinata attuazione delle misure di controllo, ferma restando l'importanza della tempestiva identificazione dell'ingresso del virus nelle popolazioni indenni di cinghiali. Un ritardo nell'individuazione dell'infezione potrebbe infatti determinare una diffusione della malattia su territori talmente vasti da rendere difficilmente attuabile l'applicazione delle misure di controllo, con gravi ripercussioni economiche per il settore produttivo suinicolo, a causa delle pesanti e prolungate restrizioni commerciali.

Un'esitazione nel riconoscimento della malattia comporta il progressivo aumento delle aree interessate dalla circolazione virale e diminuisce le probabilità di giungere in tempi brevi all'eradicazione dell'infezione: le misure per contenere l'infezione sono efficaci e gestibili solo in aree di limitate dimensioni.

Ciò premesso, il presente Manuale operativo intende fornire linee guida da seguire in caso di sospetto e conferma della PSA nelle popolazioni di cinghiali presenti sul territorio nazionale, per un'applicazione tempestiva delle misure di intervento e al fine di eradicare o comunque contenere al massimo la malattia in una determinata area.

Per quanto riguarda le misure da applicare ai suini domestici, si rimanda a quanto stabilito nel vigente Piano Nazionale di Sorveglianza ed Eradicazione e nel vigente Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti.

Gli obiettivi del presente Manuale sono:

- Definire il caso sospetto e il caso confermato nei cinghiali;
- o Fornire indicazioni sulla corretta gestione di un sospetto di PSA in territorio indenne;

- o Illustrare le strategie di contenimento del virus per evitarne l'ulteriore diffusione;
- o Delineare informazioni per l'elaborazione di un piano di eradicazione in caso di rilevamento della malattia.

3. BASI TECNICHE PER LA GESTIONE DI PSA NEL CINGHIALE

3.1 EPIDEMIOLOGIA DELLA MALATTIA

La dinamica dell'infezione da PSA è determinata dall'interazione del virus con la specie ospite domestica o selvatica (*Sus scropha*) e l'ambiente; la variabilità di queste interazioni influisce su diffusione e persistenza dell'infezione.

3.2 RESISTENZA

Il virus PSA è molto stabile, resiste ad un ampio *range* di pH e temperature, viene inattivato dalla luce diretta, da specifici disinfettanti, da valori di pH inferiori a 3.9 e superiori a 11.5 e dalle temperature di cottura (es. 70° per 30 minuti). Il virus sopravvive nella carne e nei visceri per 105 giorni, nella carne salata per 182 giorni, carne/grasso e pelle essiccata per 300 giorni e nella carne congelata per anni. Essendo resistente all'autolisi il virus rimane infettante anche nelle carcasse per diverse settimane in dipendenza delle temperature ambientali.

3.3 RISCHIO DI INTRODUZIONE

Nelle aree indenni il rischio di introduzione è essenzialmente legato a due vie principali: per contiguità di areale infetto del cinghiale e per rilascio accidentale del virus in aree idonee. L'introduzione per continuità di areale di presenza del cinghiale è ragionevolmente prevedibile sia nel tempo sia nello spazio, invece l'introduzione accidentale (ad esempio cibo infetto gettato ai bordi di una strada) è imprevedibile sia nel tempo sia nello spazio, infatti può accadere in qualsiasi momento ed in qualunque parte del territorio italiano ancora indenne.

3.4 CICLI EPIDEMIOLOGICI

Il ciclo naturale del virus PSA si svolge in Africa, in particolare nella relazione facocero e zecca del genere Ornithodoros che si completa nella tana del suide. Nel facocero (e probabilmente in altri suidi selvatici africani) il virus determina una infezione asintomatica. In Europa, mancando di fatto le zecche del genere Ornithodoros, il ciclo, sia nel suino domestico sia nel cinghiale, è caratterizzato dalla trasmissione diretta e da quella indiretta tramite materiale contaminato. In alcune aree geografiche, il ciclo domestico e selvatico si unifica, specie dove è diffuso l'allevamento familiare o quello brado/semi brado. Si parla di "ciclo del cinghiale" quando l'infezione permane nel selvatico in assenza di contatto con i domestici. I principali fattori che concorrono al ciclo del cinghiale sono l'elevata densità della specie e la resistenza del virus nell'ambiente. Il virus determina elevata letalità (circa 60-80% in popolazioni vergini) e, di conseguenza, un elevato numero di carcasse rimane nell'ambiente; la resistenza del virus rende le carcasse infettanti per lungo tempo (anche mesi) e ciò agevola la diffusione del virus. Il ciclo nel cinghiale è quindi caratterizzato sia dalla trasmissione diretta (prevalente in aree ad alta densità di cinghiali: >2/km²), sia da quella indiretta, tramite contaminazione ambientale causata dalle carcasse, secrezioni ed

escrezioni (diarrea, sangue, urine ecc.) degli animali infetti ma ancora vivi; tale parte del ciclo diventa predominante in caso di bassa densità di cinghiale (<1/km²). I cinghiali infetti normalmente muoiono in 3-5 gg, durante i quali eliminano massivamente il virus, mentre gli animali che sopravvivono (circa il 5-10%) possono eliminare il virus (o averlo legato agli eritrociti) per periodi più lunghi. La completa interazione tra i cicli domestico e selvatico, inclusi i possibili punti di passaggio, sono esemplificati in Fig.1.

3.5 EVOLUZIONE DELL'INFEZIONE NEL CINGHIALE

Il virus, una volta introdotto nella popolazione selvatica, si diffonde tra le popolazioni locali di cinghiali attraverso la continuità di areale della specie, infatti tende a diffondersi (ONDA EPIDEMICA) in funzione della densità del cinghiale e della sua distribuzione spaziale. Si stima che l'onda epidemica abbia una velocità variabile tra i 20 e i 40 km/anno.

Dietro l'onda epidemica il virus persiste – quasi indipendentemente dalla densità locale del cinghiale – e tende ad evolvere in situazione di ENDEMIA. L'onda epidemica è principalmente caratterizzata dalla trasmissione diretta, mentre la fase endemica da quella indiretta (carcasse infette, habitat contaminato ecc.).

È quindi probabile che onda epidemica e persistenza endemica del virus determinino la costante revisione delle dimensioni e localizzazione geografica della zona infetta. Tale pattern epidemiologico aumenta il rischio che l'uomo – involontariamente o in forma colposa - introduca il virus in aree indenni non necessariamente contigue; nelle aree infettate si ricreano le condizioni per alimentare la medesima dinamica: partendo da una nuova onda epidemica si può arrivare alla successiva endemia e di conseguenza aumenta la probabilità di ulteriore diffusione del virus in altre aree indenni, dove inizierà un nuovo ciclo di infezione.




Fig 1: ciclo del suino domestico e del cinghiale e loro interrelazioni.¹

8

¹ Fonte: Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2019. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity. FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC.

4. DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO E DI CASO CONFERMATO DI PSA NEI CINGHIALI

Ferme restando le definizioni di cui al Regolamento (UE) 2020/689, si definisce caso sospetto di PSA nei cinghiali ogni cinghiale o carcassa di cinghiale che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della PSA.

Il sospetto di PSA può inoltre essere formulato in seguito al riscontro di un aumento della normale mortalità di cinghiali in un definito territorio. In forma del tutto orientativa si sottolinea che un parere EFSA ha definito "fisiologica" la mortalità del 10% in una popolazione di cinghiali; di questa percentuale, lo stesso studio indica che un ulteriore 10% possa essere rinvenuto nell'ambiente: ne consegue che il ritrovamento di carcasse nell'ambiente in misura superiore all'1% della popolazione stimata come residente possa fornire le basi per avanzare un sospetto di PSA.

Infine, qualora le informazioni epidemiologiche indichino la presenza di PSA in territori adiacenti o strettamente collegati e in qualunque altra circostanza in cui l'autorità centrale abbia comunicato un innalzamento del livello di rischio, ogni carcassa trovata nell'ambiente può essere considerata come sospetto di PSA.

Le normali procedure di campionamento delle carcasse previste nell'ambito della sorveglianza passiva potranno essere condotte senza particolari misure di biosicurezza, che si renderanno invece necessarie qualora il virus sia stato identificato.

In seguito alla conferma di PSA nel selvatico, il GOE può definire la zona infetta in considerazione di diversi fattori e sulla base delle informazioni fornite dalle competenti autorità locali relativamente alla situazione epidemiologica, alle caratteristiche geografiche del territorio coinvolto, e di tutte le informazioni ritenute necessarie. In particolare, i confini della zona infetta devono tenere in considerazione la continuità di areale di distribuzione del cinghiale e la presenza di barriere naturali o artificiali che possano ridurre il contatto tra popolazione di cinghiale infetta e indenne. Di conseguenza vengono disposte ed adottate tutte le misure finalizzate alla gestione dell'emergenza, al contenimento dell'infezione ed alla successiva eradicazione. Tra le diverse misure figurano i divieti o la regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto, la ricerca attiva delle carcasse e il loro campionamento per PSA, l'individuazione delle zone di restrizione ai sensi del Regolamento (UE) 2023/594 e s.m.i, il depopolamento delle aziende suinicole ricadenti nelle zone di restrizione, l'installazione delle barriere artificiali o rafforzamento delle barriere naturali già esistenti, il controllo della popolazione di cinghiali attraverso trappole e altre tecniche a basso impatto.

Lo stato di avanzamento delle misure viene costantemente monitorato e valutato anche in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

5. ADEMPIMENTI

Ogni caso sospetto di PSA in popolazioni di suini selvatici e ogni caso confermato devono essere gestiti come previsto dal Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 e s.m.i, ed in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/429 e relativi atti delegati. In particolare, in caso di sospetto e/o di conferma della presenza di infezione di PSA nei suini selvatici, l'autorità competente applica quanto disposto dal capo IV del Regolamento (UE) 2020/687, agli articoli 62 relativamente ai casi sospetti, e agli articoli da 63 a 67 nel caso di conferma di focolaio. In questo ultimo caso è possibile istituire una zona infetta ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) 2020/687, come ripreso dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2023/594. Inoltre, questo ultimo regolamento, all'art. 4, stabilisce la possibilità di istituire una ulteriore zona di restrizione, equiparata alla zona di restrizione I (art. 5), confinante con la zona infetta già istituita. Le misure da applicare nella zona infetta, come disposte agli artt. 64-65, verranno mantenute fino a quando la popolazione selvatica non rappresenterà più un rischio per l'introduzione della malattia negli stabilimenti di suini domestici, come stabilito dall'art. 67 del Regolamento (UE) 2020/687. L'autorità competente provvede a redigere un piano di eradicazione, contenente le misure da adottare per il controllo della malattia nelle popolazioni di selvatici nella zona definita infetta e le misure da applicare nelle aziende di suini ubicate in tale zona.

La comunicazione di positività andrà data a:

- ✓ Ministro della salute per il tramite del Capo di gabinetto (Appunto informativo);
- ✓ Segretario generale del MdS;
- ✓ ISPRA;
- ✓ Ministero della Transizione Ecologica;
- ✓ Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- ✓ Ministero dell'Interno;
- ✓ Ministero della Difesa;
- ✓ Protezione civile;
- ✓ Altri Enti ed Istituzioni eventualmente coinvolti a seconda del caso.

Il MdS notifica i casi di infezione e condivide le informazioni epidemiologiche secondo le tempistiche previste dalla normativa, ed informa la Commissione Europea relativamente alle misure da adottare ai fini del controllo e dell'eradicazione della malattia nella zona infetta, nonché quelle da applicare nelle aziende suinicole ubicate in tale zona.

L'insediamento delle Unità di Crisi Centrale, Regionale o Locale in base alla localizzazione dei casi e i relativi adempimenti si attueranno secondo il Piano per le Emergenze Epidemiche (http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pagineAree 1670 listaFile itemName 2 file.pdf)¹ e secondo le norme specifiche in materia di cui al vigente Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti, nonché come previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 e s.m.i. La gestione della malattia nelle popolazioni di cinghiali può richiedere la cooperazione dei SV di altre Regioni e Province Autonome, autorità di gestione forestale, settori ambientali e faunistici venatori, pertanto nella composizione delle UCR e UCL si dovrà tenere conto di tali figure.

5.1 UNITA' DI CRISI CENTRALE (UCC) E UNITA' DI CRISI REGIONALE (UCR)

Si rimanda al PNE con declinazione delle attività pertinenti alla PSA.

5.2 UNITA' DI CRISI LOCALE (UCL)

Collabora con l'UCC e l'UCR e sottopone a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona infetta e dispone che:

- o sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le aziende e delle categorie di suini presenti, per allineare i dati contenuti nella Banca Dati Nazionale alla situazione reale;
- o sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dalle aziende, salvo autorizzazione del SV competente in funzione della situazione epidemiologica;
- sia vietata la movimentazione dalla zona infetta di suini vivi, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;
- o si proceda al rafforzamento delle misure di biosicurezza per impedire il contatto degli animali allevati con i suini selvatici, e l'accesso a mangimi, lettiere, strumenti, materiali che possano in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda; presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e delle aziende siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione;
- o chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure di biosicurezza intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA;
- siano testati per PSA tutti i suini morti o ammalati che presentino sintomi riferibili a tale malattia;
- sia vietata l'introduzione nelle aziende suinicole di qualsiasi porzione o residuo di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della PSA;
- sia organizzata la sorveglianza passiva nel cinghiale tramite ricerca attiva delle carcasse, assicurando che tutti i soggetti trovati morti o uccisi nella zona infetta siano sottoposti ad un test di laboratorio;
- sia garantito che tutte le carcasse rinvenute vengano gestite come previsto nel piano di eradicazione.

6. MISURE E PROCEDURE DA ADOTTARE IN SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI PSA IN UN CINGHIALE

Oltre alle misure da adottare in caso di sospetto di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 e s.m.i, in particolare all'art. 18, e dal Regolamento (UE) 2016/429 e relativi atti delegati, il SV che riceve la segnalazione provvede ad acquisire le seguenti informazioni, fondamentali al fine della prosecuzione dell'intervento utilizzando la scheda disponibile sul sistema informativo SINVSA:

- Numero di cinghiali trovati morti (o moribondi)
- o Tipologia di sintomi o lesioni riscontrate
- o Condizioni generali del ritrovamento ed eventuali correlazioni epidemiologiche

 Coordinate geografiche del rinvenimento (ad esempio tramite smartphone o tramite indicazioni comprensive di riferimenti e dettagli che possano agevolare l'individuazione del sito).

IL SV, non appena ricevuta la segnalazione di sospetto, si attiva immediatamente per verificarne la fondatezza e provvede a:

- o contattare l'IZS competente per territorio;
- o garantire che il campionamento della carcassa avvenga correttamente e secondo le adeguate misure di biosicurezza;
- o supervisionare il trasporto del campione e il relativo inserimento dei dati nel sistema informativo SINVSA. È opportuno ricordare che i casi sospetti devono essere notificati anche nel sistema SIMAN.

Gli organi target da prelevare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:

- Milza
- Rene
- Linfonodi
- Sangue
- ▶ Tonsille
- Osso lungo
- Carcassa intera

Tuttavia, ai fini della sorveglianza passiva la **milza** e le **ossa lunghe** sono da considerarsi gli organi di elezione, rispettivamente nelle carcasse fresche e in quelle in avanzato stato di decomposizione o disidratazione.





Fig. 2: corretta procedura per la raccolta dei campioni da una carcassa di cinghiale





Fig. 3: contenitori da utilizzare per il trasposto dei campioni prelevati da una carcassa di cinghiale

6.1 TRASPORTO DEI CAMPIONI

- a) Il SV competente per territorio attraverso le procedure individuate nel proprio ambito territoriale provvede a far pervenire il campione all'IZS competente per territorio nel più breve tempo possibile.
- b) I campioni devono essere accompagnati da relativa scheda di prelievo estratta dal SINVSA correttamente compilata o altra scheda contenente tutte le informazioni da inserire tempestivamente in SINVSA secondo quanto previsto dalle diverse procedure individuate alla lettera a). L'IZS provvede senza indugio ad inviare i campioni al CEREP per i test di conferma.
- c) Il CEREP prende in carico i campioni ed esegue i test virologici e/o sierologici per confermare o escludere il sospetto di PSA secondo quanto previsto dal manuale di diagnostica.

6.2 GESTIONE DELLA CARCASSA

Le carcasse sono gestite attraverso le procedure individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio e comunque nel rispetto delle misure di biosicurezza.

In fase di sospetto, la carcassa deve essere gestita in modo da assicurare adeguate condizioni di biosicurezza ed inoltre laddove possibile, deve essere rimossa dall'ambiente e indirizzata verso lo smaltimento subito dopo le procedure di campionamento. È sempre necessario rimuovere eventuali residui organici e disinfettare tutti gli attrezzi e i materiali utilizzati nonché i mezzi di trasporto.

Qualora non fosse possibile smaltire immediatamente la carcassa, in attesa dei risultati diagnostici, la stessa può essere indirizzata verso il luogo di stoccaggio secondo le procedure individuate dalle Autorità competenti.

In ogni caso, considerando come priorità assoluta il campionamento e l'esecuzione dei test di laboratorio, se non fosse possibile procedere alla rimozione della carcassa, questa può essere lasciata in loco avendo cura di renderla facilmente localizzabile (indicazioni precise e segnali nel bosco), e di metterla in sicurezza per evitare il contatto con altri animali (ad esempio sotterrandola o appendendola con una corda ad un albero). Se il test dei campioni prelevati risultasse negativo il destino della carcassa è individuato dalle Autorità competenti,

mentre in caso di positività si deve provvedere ad applicare misure di biosicurezza adeguate ed urgenti in tutta l'area del ritrovamento.

Laddove le condizioni del ritrovamento non consentano lo spostamento della carcassa, sempre nel rispetto delle procedure previste dalle Autorità competenti, si deve provvedere all'interramento (come più avanti specificato), o ad altre procedure che comunque garantiscano l'inaccessibilità dei resti biologici potenzialmente contaminati.

7. MISURE E PROCEDURE DA ADOTTARE IN SEGUITO ALLA CONFERMA DI PSA NEL CINGHIALE

Alla conferma della presenza di PSA nel cinghiale le competenti autorità regionali e locali adottano immediatamente le misure di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136 e s.m.i, in particolare all'art. 19, e al Regolamento (UE) 2016/429 e relativi atti delegati, nonché al Regolamento (UE) 2023/594.

Le competenti autorità regionali inoltre, in collaborazione con MdS e CEREP, predispongono il piano di eradicazione, e il MdS provvede all'invio alla Commissione Europea.

In particolare, devono essere stabilite e specificate le misure da applicarsi nella eventuale zona infetta e nelle zone di restrizione.

Come previsto dalle norme vigenti, in particolare all'art. 63 del Regolamento (UE) 2020/687, nella prima fase dell'emergenza si procede alla definizione della zona infetta, che comprende i territori di ritrovamento dei casi positivi individuati su base comunale. La zona infetta può essere modificata sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del ritrovamento di ulteriori casi positivi confermati. Successivamente alla prima fase di emergenza, la zona infetta viene adeguata in modo da comprendere almeno le zone di restrizione parte I e parte II.

In accordo con le Linee guida dell'Unione europea (Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione, "orientamenti sulla PSA") devono essere dettagliate le misure che si intendono applicare all'interno della zona infetta (artt. 63 e 64 del Regolamento (UE) 2020/687) e nelle zone di restrizione.

L'Autorità competente deve inoltre definire i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure devono comprendere almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta considerata a fini di scambi intracomunitari e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e creazione di nuove aziende.

Entro un mese dalla individuazione dell" *index case*" devono essere identificate all'interno della zona infetta delle sotto-aree nelle quali la gestione del cinghiale è indirizzata secondo specifici indicatori epidemiologici.

1) Definizione dell'area di circolazione attiva del virus (ACA) in cui effettuare ricerca attiva e programmata di carcasse di cinghiale in senso centrifugo dall'*index case*. È importante

- sottolineare che la scoperta dell'*index case* sia spesso casuale e, come normalmente accade, altre carcasse siano già presenti nell'area.
- 2) Al di fuori dei confini esterni della zona infetta è necessario provvedere alla ricerca attiva e programmata di carcasse di cinghiale per confermare l'assenza del virus al di fuori della zona infetta individuata;

Ai fini della identificazione della zona infetta si deve considerare che l'area di circolazione attiva del virus è definita dalla linea congiungente le coordinate più esterne dell'area di ritrovamento delle carcasse, alla quale si deve aggiungere una ulteriore area della larghezza di circa 6 km, che corrispondono al massimo *home range* annuale di un cinghiale maschio. Schema di organizzazione della zona infetta:

- a) area di circolazione attiva del virus (ACA) inclusa l'area di 6 km di larghezza che prolunga l'area di ritrovamento delle carcasse;
- b) area ad alto rischio (AR) rappresentata dalla rimanente porzione della zona ufficialmente infetta. È quella immediatamente a ridosso dell'ACA, delimitata da barriere geografiche sia naturali sia artificiali.




Fig. 4: Rappresentazione schematica della definizione di zona infetta

7.1 MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA INFETTA

Nell'Area di Circolazione attiva del virus (ACA) vengono sospese tutte le attività tranne quelle essenziali per il monitoraggio dell'infezione; è necessario organizzare il recupero delle carcasse al fine di diminuire la pressione virale e verificare l'evoluzione epidemiologica locale; la zona viene contornata da un anello di circa 6 km di larghezza definito sulla base dell'*home range* annuale del cinghiale. Nell'ACA è sospesa ogni attività ad eccezione di un'intensa sorveglianza passiva.

Nell'Area ad Alto Rischio (AR) è necessario mantenere una costante ricerca attiva delle carcasse per verificare l'evoluzione spaziale della infezione; normalmente nell'arco di qualche mese, l'AR viene inclusa nell'ACA e risulta necessario rimodulare l'intera zona infetta, comunicandolo all'Unione europea.

Nella zona infetta sono vietati l'ingresso al pubblico, nonché le attività di caccia (tutte le specie), la raccolta dei frutti del sottobosco, i lavori forestali; l'accesso ai fondi agricoli è autorizzato dietro motivata richiesta.

Attorno alla zona infetta viene definita un'area di sorveglianza speciale detta AREA DI SORVEGLIANZA.




Fig. 5: Rappresentazione schematica della divisione interna della zona infetta da PSA nei suini selvatici (regolamento delegato (UE) 2020/687 e regolamento di esecuzione (UE) 2023/594).

7.2 GESTIONE DELLE CARCASSE

L'Autorità competente pianifica e realizza la continua ricerca attiva delle carcasse nella zona infetta considerando e mantenendo sotto controllo la situazione epidemiologica delle sottoaree individuate.

Per ogni carcassa/parti di essa raccolte devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- o descrizione e coordinate geografiche del luogo di ritrovamento;
- o stato della carcassa (fresca, decomposta, scheletrica, mummificata o resti);
- o sesso (se è femmina indicare eventuale gravidanza), età e dimensioni dell'animale;





Fig. 6: carcassa di cinghiale, raccolta carcasse.

Le informazioni raccolte devono confluire in un unico punto di contatto per l'elaborazione di dati epidemiologici secondo modalità stabilite dall'Autorità competente. A tale scopo i SV competenti devono utilizzare il sistema informativo SINVSA inserendo i dati biometrici e topografici della carcassa. Al termine delle prove diagnostiche, laddove non diversamente indicato dalle autorità regionali competenti, gli IIZZSS o il CEREP provvedono ad inserire nel sistema l'esito dei test di laboratorio anche attraverso protocolli di cooperazione applicativa. *Rimozione e smaltimento delle carcasse*

In caso di positività, la rimozione delle carcasse rappresenta uno dei punti chiave per il controllo e l'eradicazione della malattia nei territori di nuova introduzione, in quanto la loro presenza aumenta la carica virale nell'ambiente e quindi la probabilità di mantenere il ciclo selvatico.

A tali attività può partecipare il personale appositamente formato e sotto il controllo dei SV competenti per territorio.

Il sistema ritenuto più sicuro è lo stoccaggio in un edificio *ad hoc* identificato e situato all'interno della zona infetta, e il successivo invio delle carcasse ad un impianto di *rendering*. L'edificio deve essere organizzato garantendo il massimo livello di biosicurezza. Qualora possibile, il campionamento delle carcasse può avvenire sia nell'edificio di raccolta sia al *rendering*, a seconda della logistica individuata dalla Autorità competente.

In Italia la distribuzione degli impianti di *rendering* non è omogenea, pertanto le Autorità competenti devono elaborare dei protocolli operativi in anticipo, in termini di convenzioni, disponibilità, tempistiche di intervento.

In alternativa, qualora non fosse possibile avviare le carcasse al *rendering* in adeguate condizioni di biosicurezza, è possibile ricorrere al sotterramento che può essere effettuato in loco, per una o più carcasse, previa autorizzazione delle Autorità ambientali e nel rispetto delle misure atte a garantire il completo sotterramento delle carcasse (1 mt di suolo di copertura, per un volume complessivo di terra smossa pari al triplo del volume della carcassa da interrare). Il sotterramento in loco si è rilevato spesso inefficace, non praticabile in assenza di specifici mezzi (escavatori meccanici) soprattutto in aree rocciose ed infine, non economico nel medio periodo.



Fig. 7: Localizzazione impianti di rendering in Italia.

In ogni caso:

- Le carcasse devono essere rimosse adottando i massimi livelli di biosicurezza per evitare la contaminazione del terreno con sangue o fluidi, utilizzando ad esempio sacchi in materiale resistente posti in contenitori di plastica o metallo adatti ad essere trascinati nelle aree forestali fino alla prima strada carrozzabile – ma sempre all'interno della zona infetta;
- Il trasporto dalla strada carrozzabile al sito di stoccaggio deve essere effettuato da un mezzo idoneo sequendo le specifiche indicazioni del SV competente;
- o I mezzi utilizzati per il trasporto devono essere lavati e disinfettati al termine della giornata e non devono lasciare la zona infetta;
- Il sito di raccolta deve essere equipaggiato di container refrigerati chiudibili e di tutte le strutture e attrezzature utili alla pulizia e disinfezione dell'area;
- Le carcasse verranno trasportate al *rendering* secondo modalità concordate e con mezzi idonei.

La definizione logistica di tali attività e la relativa formazione del personale coinvolto dovrà iniziare immediatamente al riscontro del primo caso; tenendo conto che l'esperienza dimostra come la funzionalità del sistema necessita settimane per una sua definitiva messa a punto, è necessario che le AC regionali/provinciali e locali predispongano idonee procedure in tempo di pace, per ridurre al minimo le criticità insite nel sistema di smaltimento.

Uso di disinfettanti/biocidi in ambiente esterno

Diverse sono le circostanze in cui è richiesto l'uso di un disinfettante/biocida da impiegarsi in zona infetta (per esempio, per l'aspersione di carcasse, sia che vengano sotterrate sia che vengano lasciate in loco; per l'aspersione del terriccio sopra il quale si trovava una carcassa, successivamente rimossa; ecc). Relativamente alla scelta di disinfettanti/biocidi da utilizzare in ambiente naturale contro il virus della PSA, è necessario sottolineare che, ad

oggi, non esistono prodotti per l'igiene veterinaria, identificati come Presidi Medico Chirurgici (PMC) oppure come biocidi/virucidi, che siano autorizzati all'uso in ambiente esterno, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente. Pertanto, per individuare un prodotto efficace nei confronti del virus della PSA e che possa essere usato nelle condizioni suddette, è necessario considerare le indicazioni derivanti sia dalla letteratura scientifica sull'argomento, sia dagli usi consolidati di alcuni prodotti nel settore agricolo. L'efficacia di ogni prodotto dipende da diversi fattori, tra cui concentrazione d'uso, presenza di materiale organico, pH, temperatura, tipologia di superficie su cui deve essere applicato. Tutti questi fattori devono essere valutati contestualmente alla sicurezza per l'operatore e alla sostenibilità per l'ambiente.

Nella tabella seguente sono indicati alcuni tra i prodotti impiegabili in ambiente naturale durante le attività di contrasto alla PSA, secondo i dati presenti in letteratura al momento².

Tabella 1. Prodotti utilizzabili contro il virus della PSA per la disinfezione in ambiente naturale.

| prodotto | elementi interferenti | indicazioni di efficacia | indicazioni d'uso |
|---------------------|--|---|---|
| acido citrico | quantità di materiale organico presente nel substrato; fluttuazioni di temperatura. | maggiormente efficace a valori di pH bassi del terreno (<3). | concentrazione 1-5%; relativa maneggiabilità, bassa tossicità, sostenibilità ambientale. |
| acido peracetico | effetto diluizione nel terreno; presenza di sostanze organiche. | - | concentrazione 0,5-5%; relativa maneggiabilità, bassa tossicità, adeguato indice di sostenibilità ambientale. |
| calce spenta | - | efficace anche in presenza di sostanze organiche; poco condizionata della temperatura ambiente; facile da trasportare e poco costosa. | utilizzo in polvere direttamente su suolo/terreno/carcasse interrate e non; indicazioni di uso in base alla tipologia di terreno (le quantità indicate sono sufficienti ad innalzare di un punto il valore di pH): terreno sabbioso: 0,26Kg/m²; terreno limoso: 0,4Kg/ m²; terreno argilloso o umifero: 6,6Kg/m² |

² Bibliografia di riferimento:

[•] L. Giardini. Agronomia generale ambientale e aziendale. Edizione 5, Patron editore.

[•] Tanneberger F, Abd El Wahed A, Fischer M, Blome S, Truyen U. 2021. The Efficacy of Disinfection on Modified Vaccinia Ankara and African Swine Fever Virus in Various Forest Soil Types. Viruses.13(11):2173. doi: 10.3390/v13112173.

[•] Tanneberger F, Abd El Wahed A, Fischer M, Deutschmann P, Roszyk H, Carrau T, Blome S, Truyen U. 2022. Efficacy of Liming Forest Soil in the Context of African Swine Fever Virus. Viruses.14(4):734. doi: 10.3390/v14040734.

7.3 MISURE DA APPLICARE NELL'AREA DI SORVEGLIANZA

In questa zona deve essere assicurata la sorveglianza passiva per valutare l'eventuale diffusione dell'infezione al di fuori della zona infetta; l'attività di controllo numerico del cinghiale può essere consentita in condizioni di assoluta biosicurezza. Tutti i soggetti cacciati o catturati devono essere testati virologicamente.

7.4 GESTIONE DELLE CARCASSE ED ANIMALI ABBATTUTI

Tutte le carcasse e gli animali abbattuti (qualsiasi forma di abbattimento) dovranno essere conferite in edifici localizzati esclusivamente nella AREA DI SORVEGLIANZA dove verranno campionati.

7.5 RECINZIONI

Come sopra descritto, il virus nella popolazione di cinghiali procede spazialmente con un'onda epidemica la cui intensità e velocità sono determinate dalla densità di popolazione del cinghiale e dalla continuità geografica della sua distribuzione. Di fatto possiamo considerare un'onda epidemica veloce in condizioni di alta densità di cinghiale in ampi e continui sistemi forestali. Dietro l'onda epidemica il virus persiste in forma endemica a dispetto della bassa densità dell'ospite, determinata sia dalla malattia sia da eventuali operazioni di controllo del cinghiale. Le barriere artificiali (recinzioni) hanno quindi il solo scopo di rallentare la velocità dell'onda epidemica e di limitare la superficie complessiva in cui il virus dovrà essere eradicato.

RECINZIONI ELETTRICHE: sono di facile reperibilità e veloci da montare; devono essere composte da 4 fili montati su pali autoportanti di materiale plastico. La corrente può essere fornita da un sistema di batterie oppure da normale corrente elettrica 220 volts opportunamente trasformata. Le recinzioni elettriche hanno comunque numerosi limiti derivanti dalla loro permeabilità; rami spezzati, animali in fuga, persone ecc. possono facilmente renderle non operative. Sono consigliate come prima misura di intervento, ad esempio attorno alle prime carcasse positive, oppure in aree in cui non vi è la possibilità pratica di montare reti metalliche.

RECINZIONI METALLICHE: sono state impiegate con ottimi risultati in altri Paesi infetti; sono state applicate anche nelle zone di restrizione per PSA del nord Italia. Si tratta di reti metalliche di altezza di circa 1,5 metri, montate su pali di legno di circa 2,5 metri, interrati per almeno 50 cm. La rete non viene interrata, ma fissata al terreno con appositi ganci. Qualsiasi tipo di recinzione necessita di un controllo giornaliero e per questo deve essere posta ai bordi di strade carrozzabili; è opportuno includere nelle gare di affidamento dei lavori di impianto anche la manutenzione ordinaria; in ogni caso, è opportuno che la manutenzione straordinaria ed urgente a seguito di guasti/rotture sia gestita direttamente da operatori in carico all'AC.

7.6 GESTIONE DELLE CARCASSE ED ANIMALI ABBATTUTI ALL'ESTERNO DELLA AREA DI SORVEGLIANZA

Al di fuori della AREA DI SORVEGLIANZA, la caccia al cinghiale si svolge come da normativa venatoria e senza alcuna restrizione. Tuttavia la complessiva strategia di eradicazione prevede un ingente sforzo di depopolamento da operarsi sia tramite cacciatori sia tramite operatori abilitati in dipendenza dell'organizzazione locale. Un'efficace opera di depopolamento si raggiunge quando vengono abbattuti il doppio dei cinghiali abbattuti normalmente durante l'attività venatoria.

8. REVOCA DELLE MISURE LEGATE ALLA PRESENZA DI INFEZIONE DA PSA E RIACQUISIZIONE DELLO STATO DI INDENNITÀ

Le misure di controllo della malattia devono essere applicate fino allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di PSA nei suini selvatici della zona infetta; dette misure di controllo devono comunque essere mantenute per un periodo minimo di successivi dodici mesi e in ogni caso devono rispettare le tempistiche e modalità previste dal regolamento (UE) 2016/429 e relativi atti delegati.

9. FOCUS

- In fase di allerta, l'individuazione tempestiva dell'ingresso del virus in una popolazione indenne di cinghiali si ottiene esclusivamente attraverso la sorveglianza passiva, sottoponendo a test laboratoristico ogni carcassa di cinghiale morto indipendentemente dalla causa ad eccezione della caccia;
- L'individuazione tempestiva è l'unica possibilità per ottenere l'eradicazione del virus perché la superficie della zona infetta sarà ridotta e quindi gestibile;
- Tutte le misure nella ZONA INFETTA e nelle altre aree descritte (AREA DI SORVEGLIANZA e aree esterne) sono calibrate secondo indicatori epidemiologici dei quali il più importante è il numero delle carcasse di cinghiale conferite e i risultati positivi ai test di laboratorio; nella zona confinante con la AREA DI SORVEGLIANZA viene richiesto un depopolamento del cinghiale che ha come target il doppio degli animali abbattuti nell'area durante la normale attività venatoria;
- Le misure di **biosicurezza** sia nei selvatici sia nei domestici rappresentano uno dei pilastri della gestione dell'epidemia;
- Le recinzioni, se tempestivamente e opportunamente allestite, possono rappresentare un utile strumento per contenere l'espansione geografica del virus; la loro efficacia, tuttavia, è ancillare al complesso delle misure necessarie per ottenere l'eradicazione del virus (pianificazione della sorveglianza passiva, biosicurezza, entità e localizzazione degli interventi di depopolamento delle popolazioni di cinghiale, ecc.).

10. SORVEGLIANZA PASSIVA IN AREA INDENNE DA PSA NEI SUINI SELVATICI

L'Italia è a rischio di introduzione e diffusione del virus della PSA nelle zone indenni, tenuto conto che il rischio di introduzione per continuità di areale del cinghiale infetto è definito dalla situazione epidemiologica dei paesi e delle zone confinanti. Ancora più rischioso il fattore umano che, verosimilmente, ha provocato l'introduzione del virus nelle macroaree attualmente infette dell'Italia continentale.

Il virus ha la massima probabilità di essere tempestivamente individuato nei cinghiali morti (99% di probabilità), ne consegue che l'intero sistema di allerta debba basarsi sulla segnalazione dei casi SOSPETTI.

Si ribadisce quindi che *l'unica – reale – probabilità di individuazione tempestiva del virus è legata alla diagnosi su cinghiali trovati morti nel loro habitat.*

Per migliorare la sensibilità del sistema di sorveglianza, il MdS ha disposto che OGNI CINGHIALE DECEDUTO indipendentemente dalla causa di morte (ad eccezione dell'attività venatoria) sia sottoposto a idoneo campionamento per consentire l'esecuzione della DIAGNOSI DI LABORATORIO della PSA.

Come precedentemente accennato, l'EFSA ha stimato che un sistema di sorveglianza passiva efficiente ed efficace dovrebbe essere in grado – in assenza di malattia – di segnalare, campionare e testare un numero di carcasse (cinghiali morti per cause non venatorie) pari circa all'1% della popolazione di cinghiale stimata ogni anno; in Italia, quindi, si dovrebbero testare almeno 5.000 cinghiali all'anno per una popolazione circa di 500.000 animali in periodo pre-riproduttivo.

Si calcola che - con le densità medie del cinghiale in Italia - ogni mese di ritardo nell'individuazione della presenza del virus possa corrispondere ad una diffusione della malattia di circa 50-80 km², inoltre, l'area interessata potrebbe essere ancora più vasta nel caso la popolazione fosse sottoposta a pressione venatoria (come accaduto in Polonia). La pratica della braccata in una zona infetta, ma non ancora individuata come tale, può determinare una diffusione spaziale del virus di difficile gestione.

La segnalazione delle carcasse di cinghiale in natura può avvenire da parte di una molteplicità di soggetti (Carabinieri Forestali, agenti venatori, polizie locali, allevatori, cacciatori, trekkers, birdwatchers, e comuni cittadini). Le segnalazioni devono convergere il più rapidamente possibile al SV localmente competente, cui spetta il coordinamento delle procedure per il campionamento degli animali segnalati.

La sorveglianza passiva costituisce quindi la base del piano nazionale di sorveglianza che è attivo nelle regioni indenni (vigente Piano Nazionale di Sorveglianza ed Eradicazione, disponibile sul portale web del MdS e del CEREP).

Si sottolinea nuovamente che in assenza di sintomi o lesioni riferibili a PSA, o comunque in mancanza di elementi che possano condurre ad elevare il sospetto di PSA, le procedure di campionamento delle carcasse previste per la sorveglianza passiva possono essere condotte attenendosi alle normali condizioni di routine, senza adottare particolari misure di biosicurezza, che si rendono invece necessarie in caso di sospetto o di conferma.